

R.G. F.10612/2016

REP. 1457/2017



Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona del magistrati

dott. Antonello Fabbro

Presidente

dott.ssa Caterina Passarelli

Giudice

dott.ssa Elena Rossi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato

da

rappresentato e difeso dagli avv.ti

opponente

contro

Fallimento

rappresentato e difeso dall'avv.

opposto

in punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

-oOo-

ha impugnato il decreto del Giudice delegato di
esecutività dello stato passivo del Fallimento

e che ha escluso il credito
di euro 74.474,13 (compensi derivanti da provvigioni da
rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e da
indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo),

ritenendo che *“la documentazione contrattuale, comprese le integrazioni contrattuali riguardanti i compensi provvigionali, risulta priva di data certa”*.

a sostegno dell'opposizione ha dedotto che la domanda di insinuazione al passivo conteneva tutti gli elementi di cui all'art. 93 L.F. e che la documentazione versata dimostrava la sussistenza delle prestazioni rese su incarico di

L'opponente al ricorso ex art. 98 L.F. ha allegato varia documentazione (mail provenienti dall'account della società fallita con fatture, note di quietanza certificazione dei compensi in qualità di sostituto di imposta, l'inventario merci e beni e altra documentazione relativa al) e ha chiesto, se ritenuto opportuno, l'acquisizione del fascicolo della verifica dei crediti limitatamente alla sua posizione. Ha chiesto, inoltre, di essere ammesso alla prova per testi.

Nel procedimento si è costituito il contestando le deduzioni e le domande svolte dall'opponente, stante l'evidente carenza di prova in ordine all'esistenza del diritto di credito, non avendo il ricorrente prodotto la documentazione già versata nel corso della verifica ed essendo la documentazione allegata all'opposizione del tutto insufficiente.

Ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e debba essere rigettata non avendo parte opponente prodotto la documentazione relativa al credito vantato e non avendo, quindi, fornito prova della sussistenza di tale credito.

L'opponente si è limitato a produrre nel presente giudizio soltanto delle mail e altra documentazione varia senza produrre la documentazione allegata alla domanda di insinuazione e alle

successive osservazioni.

Osserva il Tribunale che la parte che propone l'opposizione allo stato passivo ha l'onere di versare in causa i documenti di cui si era avvalsa nella fase di insinuazione non potendo, in difetto, provvedervi d'ufficio il Tribunale (Cass. n.22711/2010, n.24415/2009).

non producendo i suddetti documenti, tra questi in particolare il contratto di agenzia, è quindi, incorso nella decadenza di cui all'art. 99, II comma n. 4, L.F., non potendo l'opponente nel corso del giudizio ex art. 98 L.F. produrre altri documenti, diversi da quelli prodotti con il ricorso in opposizione (Cass. 6621/2010).

In particolare la Suprema Corte (Cass. n.493 del 2012) ha statuito che "In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, è fatto onere al creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda; ne consegue che, in difetto, al tribunale è precluso l'esame nel merito dell'opposizione, senza poter prendere visione dei documenti non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell'art. 99, IV comma, L.F., a pena di decadenza), né può essere disposta una consulenza tecnica su un materiale documentario non agli atti".

Sussiste, quindi, in capo all'opponente un onere di autonoma produzione della documentazione presentata con l'istanza di ammissione al passivo tenuto conto che l'opposizione allo stato passivo costituisce giudizio retto dal principio dispositivo, che ne costituisce principio cardine (Cass. 16101/2014, 12551/2014)

con conseguente esclusione di poteri istruttori officiosi o suppletivi degli oneri probatori incombenti sulle parti.

In altre parole il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti con il conseguente onere a carico dell'opponente di produrre i documenti che si trovano nella sua disponibilità.

Se è vero che la Suprema Corte (Cass. 16101/2014) ritiene ammissibile l'acquisizione dei documenti nel giudizio di opposizione, nel caso in cui la parte opponente che non li abbia prodotti ne abbia fatto specifica istanza, la quale assumerebbe valenza di richiesta di autorizzazione ex art. 90, III comma, L.F. o di richiesta istruttoria ex artt. 99 L.F., 210 e 212 c.p.c., è anche vero che nella fattispecie l'opponente si è limitato a chiedere l'acquisizione della documentazione allegata all'istanza di ammissione al passivo "se ritenuta necessaria dal Tribunale".

Il ricorrente, non ha, quindi, formulato specifica richiesta di acquisizione rinviando alla decisione del Tribunale il quale, però, non ha facoltà di scelta discrezionale.

Inammissibile, inoltre, è la richiesta formulata dall'opponente, soltanto in sede di udienza, di acquisizione del fascicolo della veridica dei crediti, stante la sua tardività, come eccepito dal Fallimento opposto.

In merito occorre rilevare che i documenti allegati alla domanda di insinuazione al passivo sono nella disponibilità dell'opponente, il quale avrebbe potuto, e dovuto, autonomamente provvedere alla loro produzione. Inoltre si rileva che i documenti allegati al ricorso per ammissione al passivo non sono depositati presso la Cancelleria in quanto l'art.93 L.F.

prevede che il creditore ricorrente trasmetta al curatore la propria domanda, unitamente ai documenti, tramite posta elettronica certificata, invio a mezzo PEC che riguarda una copia digitalizzata dei documenti, i quali restano nella piena disponibilità del creditore istante.

Si deve, quindi, escludere che il creditore debba avanzare una richiesta ex art. 90 L.F. per acquisire i documenti depositati non esistendo documenti materialmente depositati (tranne i titoli di credito) e la predetta circostanza costituisce ulteriore dimostrazione dell'inerzia dell'opponente che omette il deposito ex art. 99, comma 2, n. 4), L.F.

I documenti prodotti d _____, con il ricorso in opposizione, sono del tutto inidonei a dimostrare la sussistenza e l'entità delle prestazioni dedotte, nonché a dare evidenza alla quantificazione delle provvigioni, compensi e indennità richiesti soprattutto in mancanza della produzione del contratto di agenzia il quale richiede, ai sensi dell'art.1742, II comma, c.c. la forma scritta ad probationem.

La prova per testi richiesta dall'opponente è inammissibile, in ragione dei limiti probatori predetti, e inidonea allo scopo in quanto i testi dovrebbero limitarsi a riconoscere come propri alcuni dei documenti dimessi con il ricorso in opposizione, documenti privi di data certa e comunque irrilevanti ai fini del decidere.

Si osserva, infine, che non sussiste la dedotta carenza e/o insufficienza della motivazione del decreto di rigetto del Giudice delegato, motivazione che appare pienamente conforme alla previsione dell'art.96 L.F. e che ha permesso al ricorrente di svolgere una ampia difesa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.5.2002 n. 115 attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo (Cass. n. 7278/2013; Cass. n.1857/2015).

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da
- condanna _____, a rifondere al _____ le spese processuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA;
- da atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico sulle spese di giustizia ex DPR del 30.5.2002 n. 115.

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2017

Il Presidente

Antonello Fabbro

Il Giudice relatore

Elena Rossi

